

inerenti ai crediti all'esportazione dei prodotti nazionali assicurati dalla Società Italiana Assicurazione Crediti (S.I.A.C.).

La riassicurazione avrà luogo nella misura del 70% e l'eventuale perdita della gestione non potrà superare l'importo di 2 milioni per ogni anno solare negli esercizi 1933-1934; detta perdita eventuale verrà attribuita al fondo di pertinenza dello Stato di cui al R.D.L. 2-6-1927 n. 1016, concernente l'assicurazione dei crediti all'esportazione.

Il Consiglio prende atto approvando.

Infine l'On. Presidente rileva che nell'esercizio 1931 le spese di amministrazione raggiungono appena il 4.48%, che è una percentuale senza dubbio inferiore a quella di tutte le altre imprese assicurative.

Ciò si deve alla saggezza dell'Amministrazione e ai rigidi criteri seguiti dal Direttore Generale, al quale pertanto va attribuito un alto elogio.

Il Direttore Generale ringrazia.